

Tribunale di Bari - Sezione quarta - Sentenza 21 aprile - 6 maggio 2008, n. 1124

Giudice Cassano

Svolgimento del processo

Con sentenza del 10.1.2005, il Tribunale di Bari dichiarava risolto il concordato preventivo con cessione dei beni cui era stata ammessa la società "Damata di D.A. G. & C. s.a.s." e ne pronunziava conseguentemente il fallimento.

A fondamento della risoluzione il Tribunale rilevava, per un verso, l'alienazione a terzi di un cespite immobiliare, da parte della nuda proprietaria dello stesso, tal C. D., che pure quell'immobile aveva messo a disposizione del concordato; per altro verso, la proposizione, da parte di P. M., coniuge del defunto socio accomandatario, e garante del concordato, di un giudizio nei confronti della nipote C. D., volto a conseguire la restituzione in piena proprietà di quell'immobile, per presunta violazione della c.d. legittima.

Avverso la sentenza ha proposto opposizione in termini la P. M., mediante atto notificato in data 14/2/2005, col quale si duole della pronunzia per ciò che:

1) essa opponente era stata dichiarata fallita in estensione del fallimento della società sebbene non avesse mai compiuto alcun atto di amministrazione, essendo subentrata nella carica di socio accomandatario al decesso del proprio coniuge, quando la società era stata già ammessa a concordato preventivo, ed al solo fine di ricostituire la pluralità dei soci;

2) la proposizione del giudizio nei confronti della nipote C., al fine di far dichiarare la lesione della legittima, costituiva esercizio di un diritto e pertanto non poteva sostanziare contemporaneamente un inadempimento del concordato. In caso di ritenuta fallibilità, ha chiesto comunque sollevarsi questione di legittimità costituzionale dell'art. 147 1. fall., in relazione agli artt. 3 e 24 cost., nella parte in cui, nell'ipotesi di successione di procedure concorsuali, contempla il fallimento in estensione del socio illimitatamente responsabile, che pure non abbia mai gestito la società poi fallita.

Ha quindi concluso per la revoca della sentenza di fallimento, con vittoria di spese.

Si è costituito in giudizio il Curatore del fallimento, contestando le avverse doglianze e concludendo per il rigetto dell'opposizione.

Versata in atti la documentazione relativa al rapporto, all'udienza del 9.4.2008 i procuratori delle parti costituite hanno precisato le conclusioni, riportandosi alle originarie istanze difensive. La causa è stata quindi riservata per la decisione.

Motivi della decisione

L'opposizione, infondata, dev'essere rigettata.

Invero, del tutto correttamente il Tribunale ha ritenuto inadempito il concordato preventivo e lo ha conseguentemente risolto.

L'odierna opponente nulla ha dedotto in ordine alla vendita a terzi, da parte della C., di un immobile dalla stessa già ceduto ai creditori concordatari. E questa circostanza, non contestata nella sua storicità, di per sé sola giustifica la risoluzione concordataria.

Alla risoluzione del concordato ha fatto ovviamente seguito il fallimento della società, e quello dei soci illimitatamente responsabili.

L'opponente, ovviamente, aveva assunto la qualità di socia accomandataria della società "Damata di D.A. G. & C. s.a.s." non già in conseguenza del decesso del proprio coniuge, e quindi *jure hereditatis*, ma volontariamente, e per fatto proprio, ed al fine di ricostituire la pluralità della compagine sociale.

L'art. 147, co. I., L. fall. contempla la fallibilità dei soci illimitatamente responsabili non già perché costoro siano qualificabili quali imprenditori, ma appunto riconnettendola, quale effetto legale automatico, alla sola circostanza della responsabilità patrimoniale personale, illimitata, per le obbligazioni della società; e non v'è dubbio che il socio accomandatario sia civilmente responsabile per tutte quante le obbligazioni assunte dalla società, e non solo per quelle che si ricolleghino ad atti di gestione che egli abbia compiuto personalmente.

Pertanto, assumendo la qualità di socia accomandataria, la P. s'è resa volontariamente responsabile delle obbligazioni sociali tutte gravanti sulla società, e quindi s'è assoggettata volontariamente al regime di fallibilità contemplato dall'art. 147 citato.

Che il socio fallisca non già in quanto imprenditore, e quindi per il compimento di un'attività che comporti atti di gestione del patrimonio sociale, ma per il sol fatto di essere socio illimitatamente responsabile è reso evidente da ciò che l'indagine sulla sussistenza dello stato d'insolvenza involge il solo soggetto collettivo, e non anche il singolo socio.

Consegue a tanto che del tutto inaffidente deve dirsi la circostanza addotta a fondamento dell'opposizione, secondo cui la fallibilità personale dell'accomandataria sarebbe esclusa per il mancato compimento in proprio di atti di amministrazione della società, già in concordato preventivo.

Né a conclusioni diverse può indurre il tenore dell'art. 147, co II, l. fall., a mente del quale la dichiarazione di fallimento del socio illimitatamente responsabile è possibile solo se l'insolvenza della società attenga a debiti esistenti alla data di cessazione della responsabilità illimitata.

La disposizione disciplina, infatti, la sola fallibilità di chi abbia cessato il rapporto sociale, per recesso, decesso o quant'altro, e non sia più, al momento della sentenza dichiarativa del fallimento della società, responsabile illimitatamente delle obbligazioni sociali. Solo per costoro, i quali, avendo dimesso il rapporto sociale, non possono rispondere delle vicende societarie successive, l'estensione del fallimento della società si giustifica per la sussistenza di obbligazioni sociali al momento della cessazione del rapporto sociale.

E poiché la P., al momento della sentenza dichiarativa di fallimento della società, era ancora socia accomandataria, alla stessa non si attaglia la disposizione di cui all'art. 147, co. II, citato.

Ricostruito in tal modo il sistema, appare evidente la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata.

Invero, e come già rilevato, la responsabilità illimitata del socio accomandatario è effetto legale, frutto della discrezionalità del legislatore, e, in quanto connesso al difetto di personalità giuridica della compagine societaria ed alla insussistenza di un capitale sociale minimo a tutela dei terzi, del tutto razionale.

Poiché l'assunzione della qualità di socio accomandatario avviene esclusivamente per atto volontario, ne consegue, infatti, la razionalità della scelta legislativa di far gravare sull'accomandatario, a garanzia dei terzi e della certezza dei traffici giuridici, la responsabilità per le obbligazioni, sussistenti e future, della società di persone (ed ovviamente ad eccezione di quelle successive all'eventuale cessazione del rapporto sociale), indipendentemente dal fatto che quelle obbligazioni si ricolleghino, casualmente, a fatti od atti ascrivibili in concreto al socio. E, attraverso un medesimo

percorso logico, del pari razionale si appalesa la scelta legislativa di far conseguire, in modo automatico, al fallimento dell'imprenditore collettivo, il fallimento del socio, che risponda illimitatamente delle obbligazioni della società.

L'opposizione dev'essere quindi rigettata, in quanto infondata.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese della procedura.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'opposizione come in epigrafe introdotta, la rigetta.

Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.